

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA INCIDENTALI DI SOSPENSIVA

in favore di

Marzia Maccaroni (c.f. MCCMRZ70P42E098C)

Silvia Di Stefano (c.f. DSTSLV70N41H501L) Francesca Giuli (c.f. GLIFNC74E60H501Z)

Monica Balsamo (c.f. BLSMNC61R49H501W) Rossella Muroli (c.f. MRNRSL74R48H501L)

Patrizia Fiorucci (c.f. FRCPRZ64R58H501Y) Emma Rossini (c.f. RSSMME69S63A462L)

Chiara Gigliotti (c.f. GGLCHR70C43H501K) Anna Rizzi (c.f. RZZNNA74B67H501X)

Stefano Savastano (c.f. SVSSFN71H25H501D) Daniela De Caris (c.f. DCRDNL80T63H501N)

Francesco Atella (c.f. TLLFNC64E09H501V) Gianna Foschi (c.f. FSCGNN67M71H501M)

Annalisa De Russis (c.f. DRSNLS67L51H501S)

Sara Angelucci (c.f. NGLSRA73P64D653U)

Manuela D'Antonio (c.f. DNTMNL69P42H501D)

Emanuela Marchili (c.f. MRCMNL59R50H282O)

Donatella Mariantoni (c.f. MRNDTL65R42H501K)

quali genitori esercenti podestà, sugli alunni del circolo didattico “ANGELO MAURI” e degli Istituti Comprensivi “SIMONE RENOGLIO” e “VIALE ADRIATICO”, in proprio e nell’interesse dei figli; nonchè a loro volta delegati rappresentativi di n. 3.100 deleganti genitori, come allegati in calce al presente atto, TUTTI rappresentati e difesi in forza della relativa procura in calce, dagli Avvocati Carlo Corbucci (c.f. CRBCRL49P22C745D) e Giovanni Destito; numero di fax

06/37515243; indirizzo di posta elettronica certificata:
(carlocorbucci@ordineavvocatiroma.org) del foro di Roma, e con essa
elettivamente domiciliati in Via Silvio Pellico 44, presso e nello studio degli
Avv.ti Carlo Corbucci, Anna Barone e Giovanni Destito.

contro

REGIONE LAZIO (c.f. 80143490581), in persona del Presidente della Regione *pro tempore*, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma

nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in P.zza J.F. Kennedy n. 20, 00144 Roma, domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma

e nei confronti

COMUNE DI ROMA (cf.: 02438750586), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Piazza del Campidoglio, 1 – 00186 Roma

PROVINCIA DI FROSINONE (c.f.: 01633570609), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in P.zza A. Gramsci n. 13 – 03100 Frosinone

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

CAUTELARE DELL'EFFICACIA

1) della **Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 42 del 03.02.2012**, concernente “*Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche*.”

Anno scolastico 2012/2013”, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 9 del B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2012 (**all. 1**), con la quale l’Ente regionale – in osservanza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 138 lett. b) D.lgs 112/1998, dell’art. 3 comma 8 del D.P.R. 233 del 18.06.1998 e art. 153 comma 2 lett. b) della L.R. Lazio n. 14/1999 ed all’esito del relativo procedimento amministrativo, ha adottato il Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2012-2013, di cui all’allegato “A” ad essa Deliberazione, relativamente alla parte del suddetto allegato riferita alla provincia di Roma e, segnatamente, laddove l’Amministrazione regionale ha modificato la rete scolastica del IV Municipio Roma Montesacro, in difformità dalle previsioni contenute nel Piano della Provincia di Roma di dimensionamento scolastico per l’anno 2012-2013, secondo quanto di più specifico si dirà appresso;

2) di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto conseguente e/o connesso alla predetta D.G.R. n. 42/2012, ivi espressamente incluso, nell’ordine cronologico di adozione:

- la **Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 377 del 02.09.2011 (all. 2)**, concernente “*Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2012/2013*”, pubblica sul B.U.R.L. n. 34 del 14.09.2011, con il quale la Regione Lazio, muovendo dalla normativa regolatrice della materia, ha indicato gli indirizzi ed i criteri, tanto di ordine sostanziale che procedurale, per la programmazione della rete scolastica, relativamente all’anno scolastico 2012-2013;

- **il documento, di cui non si conoscono gli estremi identificativi, con il quale la competente Commissione consiliare della Regione Lazio si è espressa nel senso**

di apportare modifiche all'allegato "A" di cui alla proposta di deliberazione n. 263/2012, concernente "*Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2012/2013*", formulata dall'Assessore regionale all'Istruzione e per le Politiche Giovanili;

- il **Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 22 del 21.02.2012 (all. 3)**, con il quale il predetto Direttore Generale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 233/1998, ha recepito, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza ministeriale, gli interventi di modifica apportati alla preesistente pianificazione dal Piano regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'annualità 2012-2013, di cui alla D.R.G. Lazio n. 42 del 3.02.2012;

- la **Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 82 del 2.03.2012 (all. 4)**, concernente "*Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2012/2013. Rettifica Allegato A della DGR n. 42 del 3 Febbraio 2012*", pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 del 14.03.2012, con la quale sono state apportate rettifiche all'allegato "A" alla D.G.R. n. 42 del 03.02.2012;

- il **Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 27 del 5.03.2012 (all. 5)**, il quale ha apportato rettifiche al contenuto del precedente Decreto del Direttore Generale n. 22 del 21.02.2012, sostituendosi ad esso;

- la **Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 94 del 09.03.2012 (all. 6)**, concernente "*Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2012/2013. Rettifica Allegato A della DGR n. 42 del 3 Febbraio*

2012”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 21.03.2012, con la quale sono state apportate ulteriori rettifiche all’allegato “A” alla D.G.R. n. 42 del 03.02.2012, nella parte in cui ha **confermato le disposizioni in quest’ultima deliberazione;**

- il **Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 34 del 13.03.2012 (all. 7)**, con il quale sono state apportate rettifiche al precedente Decreto del Direttore Generale n. 27 del 5.03.2012.

I. BREVE PPREMESSA SUL

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Prima di esporre gli elementi di fatto ed i motivi che sorreggono il presente ricorso è sembrato rivestire una qualche utilità il fornire una breve disamina in ordine al concetto di dimensionamento scolastico ed al tessuto normativo – di non sempre agevole ricostruzione – che ne disciplina la funzione ed i meccanismi applicativi.

A) La nozione di dimensionamento scolastico ed il riparto delle relative competenze amministrative

Com’è noto, a seguito delle riforme degli ultimi quindici anni, anche la materia della programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico – intesa quale insieme delle attività e dei compiti volti a consentire la *concreta e continua* erogazione del servizio di istruzione – è governata dalle logiche del decentramento amministrativo che ha segnato la devoluzione delle relative funzioni dallo Stato centrale alle autonomie locali.

Vero e proprio fulcro della programmazione e gestione amministrativa scolastica è il concetto di *dimensionamento delle istituzioni scolastiche*, il quale assume rilevanza sotto due distinti, ancorché complementari, profili:

- *da un lato*, il dimensionamento è, al contempo, *nozione concettuale e strumento di misurazione*, che posto in raffronto della singola istituzione scolastica, ne condiziona l'esistenza, ossia l'attribuzione della personalità giuridica e della autonomia, nel senso che queste ultime sono concesse dall'ordinamento giuridico soltanto all'istituzione scolastica correttamente dimensionata, alla luce dei parametri legali all'uopo previsti;

“La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica...”

Art. 21 comma 4 L. 15.031997 n. 59

- *dall'altro*, è *strumento di pianificazione* dell'erogazione del servizio scolastico in rapporto al territorio ed all'utenza, cui esso servizio si riferisce.

Riguardato da tale ultimo angolo di valutazione, il dimensionamento scolastico consiste nell'operazione mediante la quale la Regione, in vista di ciascun nuovo anno scolastico ed in attuazione dei criteri legali all'uopo previsti, opera la razionalizzazione e programmazione della propria rete scolastica, sulla cui base verrà erogato il servizio di istruzione e formazione.

A sua volta, l'attività pianificatoria regionale è soltanto l'ultimo stadio di un processo più ampio, che rinviene nel suo momento centrale il concorso dell'attività degli Enti locali (province e comuni), secondo un articolato riparto di competenze, disciplinato, in primo luogo, da norme di rango nazionale.

“Ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera;"

Art. 138 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs n. 112/1998

"...sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di pianificazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";

Art. 139 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs n. 112/1998

"Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

Art. 4 comma 2 D.P.R 233/1998

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico della Regione Lazio, il suddetto riparto di competenze è stato recepito dagli art. 152 e ss. della L.R. n. 14/1999.

"Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale";

Art. 152 comma 1 L.R. 6.08.1999 n. 14

"E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato concernenti:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione processuale;

b) la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con il piano regionale;

Art. 153 comma 2 lett. a) e b) L.R. 6.08.1999 n. 14

"..le province esercitano [...] le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) in relazione all'istruzione secondaria superiore:

1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

[...]"

Art. 154 comma 1 lett. a) L.R. 6.08.1999 n. 14

"Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti

amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, il comune esercita:

a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola:

1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche"; [...]"

Art. 155 comma 1 lett. a) L.R. 6.08.1999 n. 14

In tale contesto, dalla normativa regolatrice della materia emerge che:

a) ai Comuni è attribuita la funzione di predisporre il Piano di organizzazione della rete scolastica del proprio territorio, in relazione ai seguenti gradi d'istruzione: scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado. **Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche;**

b) alle Province è attribuita la funzione di predisporre il piano di organizzazione della rete scolastica del proprio territorio: **(i) in via autonoma** per quanto concerne l'istruzione secondaria superiore; **(ii) sulla base dei piani comunali** (e/o singole proposte di comuni) per quanto concernono i sottostanti gradi dell'istruzione secondaria;

c) alla Regione è attribuita la funzione di predisporre il Piano di organizzazione della rete scolastica del proprio territorio (nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie) **sulla base dei piani provinciali**, assicurandone il coordinamento.

B) I parametri normativi del dimensionamento scolastico

La Regione e prima di essa, ai sottostanti rispettivi livelli, i comuni e le province, espletano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche del proprio territorio sulla base dei parametri fissati in astratto dalla normativa di settore.

PRINCIPALI NORME SUI CRITERI DEL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	
Provvedimento normativo	Contenuto

<p>Legge 15 marzo 1997 n. 59 <i>“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”</i></p>	<p>L’art. 21, come visto, subordina l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia di ciascun istituto scolastico, all’essere il dimensionamento di quest’ultima rispettoso dei parametri deroghe previste dalla normativa di settore, rispetto alla quale si prevede la possibilità di deroga in relazione a <i>“particolari situazioni territoriali o ambientali”</i></p>
<p>D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 <i>“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L.15 marzo 1997, n. 59”</i></p>	<p>È il provvedimento che stabilisce i criteri dimensionali per riconoscere l’autonomia alle istituzioni scolastiche; in particolare l’art. 1, al comma 2 afferma che: <i>“per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni”</i></p>
<p>Legge 6 agosto 2008 n. 133 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”</i></p>	<p>Nel prevedere una revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, all’art. 64 comma 4 lettera f-ter) si afferma che <i>“nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti”</i></p>
<p>Legge 4 dicembre 2008 n. 189 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria”</i></p>	<p>Contiene specifiche disposizioni per il dimensionamento scolastico afferente alle annualità 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012. In particolare, per <i>“gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica”</i></p>
<p>D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 <i>“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”</i></p>	<p>All’art. 1, comma 1 si prevede che: <i>“Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata”</i>, mentre al comma 3 si afferma che <i>“Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente”</i> ed, in particolare, quella di cui al D.P.R. n. 233/1998</p>
<p>Legge 15 luglio 2011 n. 111 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Stabilisce nuovi parametri per il dimensionamento scolastico”</i></p>	<p>Stabilisce nuovi parametri per il dimensionamento scolastico. In particolare l’art. 19 prevede che <i>“Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le</i></p>

	<i>istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”</i>
--	---

Tabella 1

Sino ad oggi (anno scolastico 2011-2012), conformemente alle suddette norme (ed in particolare a quelle concernenti l'autonomia), le diverse sedi di erogazione del servizio scolastico (plessi, scuole, istituti principali, sedi e sezioni distaccate) sono state aggregate, in *istituzioni scolastiche autonome*, costituite (salvo deroghe) da una popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni.

Tali accorpamenti hanno dato luogo alle seguenti figure:

- ***Direzioni Didattiche*** o ***Circoli Didattici*** (accorpamento orizzontale): istituti che comprendono scuole dell'infanzia e primaria;
- ***Istituti Comprensivi*** (accorpamento verticale): istituti che comprendono scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado;
- ***Istituti Onnicomprensivi*** (accorpamento verticale): istituti che comprendono scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- ***Istituti d'Istruzione Superiore*** (accorpamento orizzontale): raggruppamenti che comprendono istituti di istruzione secondaria di II grado di diverso indirizzo.

A partire dall'anno 2012-2013, con la L. n. 111/2011 (art. 19) sono stati adottati nuovi parametri per la definizione delle Istituzioni scolastiche autonome, prevedendo, in particolare:

- l'aggregazione in istituti comprensivi delle Direzioni Didattiche (o Circoli Didattici) e delle scuole secondarie di primo grado, con la conseguente soppressione delle due tipologie di istituzioni scolastiche autonome;
- l'innalzamento della soglia numerica degli alunni, necessaria per **l'acquisizione dell'autonomia degli istituti comprensivi**, la quale è stata fissata in 1.000 alunni (in

luogo dei 500 precedentemente previsti), con riduzione a 500 alunni per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole e nei comuni montani.

C) La pianificazione del dimensionamento scolastico nella regione Lazio ed il relativo iter procedurale

In attuazione delle norme statali e regionali in materia, la Regione Lazio, con D.G.R. n. 5654 del 30.11.1999, ha adottato il primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla scorta degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali precedentemente approvati dalla medesima Regione con D.G.R. n. 716 del 23.02.1999.

Al Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche varato nel 1999, hanno fatto seguito i piani varati per le annualità successive, ciascuno dei quali, nel contenere gli interventi di riorganizzazione della rete scolastica, non ha sostituito il piano originario, ma si è limitato ad apportare ad esso le modifiche ritenute opportune e/o necessarie, in conformità ai criteri legali posti dalle disposizioni normative, via via, approvate. Sotto il *profilo procedimentale*, il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche è il risultato di un *iter* piuttosto complesso, che si compone dei passaggi di seguito indicati:

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELLA REGIONE LAZIO	
Soggetto competente	Attività procedimentale svolta
Giunta Regionale	In vista di ciascun anno scolastico, predispone, mediante apposita deliberazione, un atto di indirizzo sulla programmazione della rete scolastica, destinato alle Province (c.d. linee guida regionali)
	Sulla base dell'atto di indirizzo regionale e tenendo conto delle indicazioni provenienti dagli enti locali, dalle istituzioni scolastiche e dall'utenza, provvedono a stilare un piano provinciale di dimensionamento nel quale

Province	confluiscono, sia le proposte relative alle istituzioni scolastiche del II ciclo (di loro diretta competenza), sia le proposte relative alle istituzioni scolastiche del I ciclo (di competenza dei Comuni);
Osservatorio Regionale Permanente sull'Attuazione del Piano di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche	Le proposte delle Province vengono esaminate a livello regionale nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Permanente sull'Attuazione del Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e ricondotte unitariamente nell'ambito di un piano regionale
Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.)	Rende il proprio parere sulle singole proposte contenute all'interno dei piani provinciali
Assessorato competente	Predisporre uno schema di delibera che, su proposta dell'Assessore competente per materia, viene sottoposto alla Giunta Regionale
Giunta regionale	Esaminata in prima lettura, la proposta di Delibera viene sottoposta al vaglio della commissione consiliare competente per materia
Commissione consiliare competente	Vaglia la proposta di delibera
Giunta Regionale	Approva definitivamente la proposta di delibera

Tabella 2

Sulla pianificazione regionale, siccome compendiata nel Piano regionale di dimensionamento, si innesta la successiva attività organizzativa di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al quale, in particolare, spetta, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 233/1998, l'adozione dei provvedimenti relativi alla formazione dell'organico del personale scolastico (sia esso docente che non).

2. I FATTI DI CAUSA: L'ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE

DI DIMENSIONAMENTO PER L'ANNO 2012-2013

Di seguito si cercherà di esporre, sinteticamente, per quanto possibile, i singoli passaggi del processo decisionale culminato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento per l'anno 2012-2013.

A) Dall'adozione delle "Linee Guida regionali" all'adozione del Piano provinciale di dimensionamento per l'anno 2012-2013

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 377 del 02.09.2011 (cfr. **all. 2**) è stato approvato l'“*Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2012-2013*” (c.d. Linee Guida regionali).

Con tale atto l'Ente regionale, sul presupposto di doversi adoperare “*per produrre un servizio efficace ed efficiente, utilizzando l'organico attribuito dal MIUR al Lazio*”, ha definito gli indirizzi ed i criteri per la rete scolastica relativamente all'annualità 2012-2013, fornendo indicazioni tanto di ordine sostanziale, quanto procedurale preordinate all'adozione di una corretta pianificazione.

Conformemente alla normativa di settore e tenendo conto del suddetto atto di indirizzo – oltre che delle varie circolari ministeriali, tra cui quella prot. n. 8220 del 7.10.2011 (c.d. Circolare Chiappetta – **all. 8**), avente ad oggetto la determinazione (elaborata sulla scorta dei parametri legali vigenti) del *dimensionamento scolastico ottimale* per ciascuna provincia, il Comune di Roma ha assolto l'obbligo di adozione del Piano comunale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche, di cui al combinato disposto degli artt. 139 comma 1 lett. b) D.Lgs n. 112/1998 e 155 comma 1 lett. a) n. 2) L.R. Lazio 14/1999. Ciò è avvenuto delegando ai municipi della capitale il compito di espletare il percorso di ascolto delle Istituzioni Scolastiche e dei Consigli d'Istituto di cui fanno parte le componenti dei genitori. Il consiglio del IV Municipio Roma Montesacro, area territoriale di cui fanno parte i genitori degli Istituti scolastici ricorrenti, ha approvato all'unanimità **l'Ordine del Giorno n. 57 del 20.10.2011 (all. 9)** chiedendo alla Presidente della Regione Lazio di far slittare di un anno l'applicazione del dimensionamento scolastico, dando così l'opportunità

di approfondire ulteriormente il processo di dimensionamento con gli Istituti scolastici coinvolti.

Tuttavia lo stesso giorno la giunta del IV Municipio Roma Montesacro, senza tenere conto del parere vincolante espresso dal consiglio municipale, ha approvato la **D.G.M. n. 11 del 20.10.2011**, mediante la quale l'Amministrazione municipale ha proposto di modificare lo stato attuale della rete scolastica secondo le modalità di seguito indicate (*estratto riguardante i tre Istituti ricorrenti*):

PROPOSTA DI RIASSETTO DI CUI AL PIANO COMUNALE DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER L'ANNULITA' 2012-2013 APPROVATO CON D.G.M. N. 11/2011		
Accorpamento proposto	Modalità di attuazione dell'accorpamento proposto	Ragioni sulla proposta di accorpamento
I.C. Via Castel Giubileo (tot. alunni 1.328)	Aggregazione di: 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. elementare Giovanni Paolo I; 4. media Scalo di Settebagni; 5. elementare Carlo Levi; 6. materna via Serra Petrona 121; 7. media Ungaretti	Non esplicitate nella delibera della giunta municipale
I.C. Via Perazzi, 46 (tot. alunni 1.277)	Aggregazione di: 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 3. media via Perazzi;	Non esplicitate nella delibera della giunta municipale
I.C. Viale Adriatico, 140 (tot. alunni 1.130)	Aggregazione di: 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini; 4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero; 6. media Piva (ex Manuzio); 7. elementare Angeli della città;	Non esplicitate nella delibera della giunta municipale

A seguito delle deliberazioni approvate dai municipi, l'assessore alla famiglia, all'educazione e Giovani di Roma Capitale ha predisposto lo **schema di delibera prot. n. 29885 del 31.10.2011 (all. 10)**, nel quale ha confermato la delibera della

giunta municipale del IV Municipio Roma Montesacro. Conseguentemente la giunta di Roma Capitale ha approvato la **deliberazione n. 361 del 2.11.2011 (all. 11)** con la seguente motivazione: *“in tale contesto, tenuto conto delle aggregazioni introdotte e della conseguente distribuzione territoriale, si ritiene di poter provvedere il mantenimento dell’autonomia scolastica per n. 4 istituzioni che attualmente non raggiungono le 1.000 iscrizioni”*.

Per l’ulteriore prosieguo procedimentale, la proposta di dimensionamento approvata da Roma Capitale è stata successivamente sottoposta all’esame dell’Osservatorio all’uopo istituito presso la Provincia di Roma, nell’ambito delle attività istruttorie legate all’attuazione degli indirizzi operativi fissati dalla Regione Lazio con la richiamata deliberazione n. 377/2011.

L’Osservatorio Provinciale, nelle sedute del 21 e 24 novembre 2011, ha svolto, come risulta da verbale, le seguenti attività:

1. definizione di alcuni indirizzi operativi ritenuti utili per la costruzione delle proposte di dimensionamento delle reti scolastiche dei Comuni della Provincia;
2. analisi delle proposte elaborate dai singoli Comuni e proposizione di alcune soluzioni alternative rispetto a quanto eventualmente già deliberato;

riguardo al precedente punto 1. è emerso, in particolare che:

- a) successivamente alla data di approvazione della proposta di dimensionamento della rete scolastica di Roma Capitale, il MIUR ha reso disponibile alla Provincia di Roma una nuova quantificazione del numero di allievi effettivamente inseriti presso le singole strutture educative (c.d. “organico effettivo”);
- b) con lettera prot. n. 8220 del 7.10.2011, indirizzata esclusivamente ai Direttori

Generali degli Uffici Scolastici Regionali (cfr. **all. 8**), il MIUR, Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, ha quantificato in 348 il numero ideale di Istituti Comprensivi da prevedere nella Provincia di Roma, con uno scarto di 60 unità (-15%) rispetto alla situazione relativa all'A.S. 2011/2012 che vede n. 408 Istituzioni attive.

Sulla base di tali nuovi elementi di valutazione l'Osservatorio Provinciale ha espresso l'avviso:

– di ritenere possibile, nelle situazioni che in virtù del nuovo dimensionamento proposto per il 2012/2013 abbiano già conseguito un significativo efficientamento dei macroindicatori gestionali, il **mantenimento, laddove già esistenti, di Istituti Comprensivi con un numero di allievi inferiore a 1.000 ma superiori a 600;**

– di valutare la possibilità, sempre nelle situazioni che in virtù del nuovo dimensionamento 2012/2013 abbiano già conseguito un significativo efficientamento dei macroindicatori gestionali, di **non costituire nuovi Istituti Comprensivi con un numero di allievi di molto superiore alle 1.000 unità;**

– di non ritenere possibile il mantenimento delle Istituzioni Scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado, atteso che a partire dal settembre 2012, per tali Istituti, non sarà in nessun caso effettuata l'assegnazione in via esclusiva del Dirigente Scolastico e del personale dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);

L'osservatorio provinciale ha inoltre presentato per il IV Municipio Roma Montesacro, ed in particolare per le scuole ricorrenti, una proposta di dimensionamento alternativa, tenendo conto delle esigenze proposte dagli Istituti Scolastici e dai Consigli d'Istituto, mai ascoltati dal IV Municipio Roma Montesacro

e conseguentemente da Roma Capitale che si è limitata ad approvare la proposta della giunta municipale. Da questo lavoro di ascolto del territorio l'Osservatorio provinciale ha elaborato il 25.11.2011 una **proposta di modifica dell'intera rete scolastica (all. 12)**, secondo le modalità di seguito indicate (*estratto comparato delle proposte di Roma Capitale e dell'Osservatorio Provinciale riguardante i tre Istituti ricorrenti*):

SCHEMA COMPARATO DELLE PROPOSTE DI ROMA CAPITALE (D.G.C. n. 361/2011) E DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE PER IL RIASSETTO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER L'ANNUALITÀ 2012-2013		
Accorpamento proposto	Accorpamento approvato dalla D.G.C. n 361/2011	Accorpamento proposto dall'Osservatorio Provinciale
I.C. Via Castel Giubileo	Aggregazione di: (alunni 1.328) 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. elementare Giovanni Paolo I; 4. media Scalo di Settebagni; 5. elementare Carlo Levi; 6. materna via Serra Petrona 121; 7. media Ungaretti	Aggregazione di: (alunni 624) 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. elementare Giovanni Paolo I; 4. media Scalo di Settebagni;
I.C. Via Perazzi, 46 <i>ridefinito come</i> I.C. Piazza Minucciano	Aggregazione di: (alunni 1.277) 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 3. media via Perazzi;	Aggregazione di: (alunni 1.464) 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 3. media Majorana;
I.C. Viale Adriatico, 140	Aggregazione di: (alunni 1.130) 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini; 4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero 6. media Piva (ex Manuzio); 7. elementare Angeli della città;	Aggregazione di: (alunni 932) 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini; 4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero;
I.C. Via di Settebagni	Aggregazione di: (alunni 875) 1. materna Stern Maria; 2. elementare Stern Maria; 3. media Uruguay (ex Panzini); 4. materna via della Marcigliana; 5. materna via Serassi; 6. elementare via Serassi; 7. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 8. media via De Santis;	Aggregazione di: (alunni 725) 1. materna Stern Maria; 2. elementare Stern Maria; 3. media Uruguay (ex Panzini); 4. materna via della Marcigliana; 5. materna via Serassi; 6. elementare via Serassi; 7. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 8. media via De Santis

Contestualmente la giunta del IV Municipio Roma Montesacro, senza riunire gli Istituto Comprensivo e i Consigli d'Istituto del proprio territorio ed incurante del lavoro e delle osservazioni dei dirigenti scolastici e delle famiglie fornite all'Osservatorio Provinciale, ha rideterminato gli indirizzi operativi precedentemente seguiti, approvando una nuova deliberazione di giunta che ha portato alla ridefinizione della composizione di alcuni Istituti Comprensivi.

A conclusione di questo percorso procedimentale, la giunta di Roma Capitale ha approvato la **Deliberazione di G.C. n. 392 del 7.12.2011 (all. 13)**, mediante la quale l'Amministrazione comunale ha proposto di modificare lo stato attuale della rete scolastica secondo le modalità di seguito indicate (*estratto riguardante i tre Istituti ricorrenti*):

SCHEMA COMPARATO DELLE PROPOSTE DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE E DI ROMA CAPITALE (D.G.C. n. 392/2011) PER IL RIASSETTO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER L'ANNUALITÀ 2012-2013		
Accorpamento proposto	Accorpamento proposto dall'Osservatorio Provinciale	Accorpamento approvato dalla D.G.C. n 392/2011
I.C. Via Castel Giubileo	Aggregazione di: (alunni 624) 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. elementare Giovanni Paolo I; 4. media Scalo di Settebagni;	Aggregazione di: (alunni 1057) 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. materna via Serra Petrona; 4. elementare Carlo Levi; 5. media Ungaretti;
I.C. Piazza Minucciano torna ad essere I.C. Via Perazzi, 46	Aggregazione di: (alunni 1.464) 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 3. media Majorana;	Aggregazione di: (alunni 1.525) 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 3. media via Perazzi; 4. elementare Walt Disney; 5. elementare Cardinal Massaia;
I.C. Viale Adriatico, 140	Aggregazione di: (alunni 932) 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini;	Aggregazione di: (alunni 1159) 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini;

	4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero	4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero; 6. media Piva (ex Manuzio); 7. elementare Angeli della città
I.C. Via di Settebagni	Aggregazione di: (alunni 725) 1. materna Stern Maria; 2. elementare Stern Maria; 3. media Uruguay (ex Panzini); 4. materna via della Marcigliana; 5. materna via Serassi; 6. elementare via Serassi; 7. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 8. media via De Santis	Aggregazione di: (alunni 1007) 1. elementare Giovanni Paolo I; 2. media scalo di Settebagni; 3. materna Stern Maria; 4. elementare Stern Maria; 5. media Uruguay (ex Panzini); 6. materna via della Marcigliana; 7. materna via Serassi; 8. elementare via Serassi; 9. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 10. media via De Santis

In grassetto le modifiche effettuate nell'ultima delibera della giunta comunale senza tenere conto delle osservazioni dell'Osservatorio Provinciale.

Le proposte di modifica all'attuale rete scolastica deliberate da Roma Capitale, senza tenere in alcun conto le Osservazioni dell'Osservatorio Provinciale e degli Istituti Scolastici sono state acquisite in seno al procedimento preordinato all'adozione del *Piano provinciale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2012-2013*, il quale ultimo **è stato adottato con ampie modifiche** dalla giunta provinciale di Roma con **Deliberazione di G.P. n. 1136/44 del 28.12.2011 (all. 14)**, a seguito:

- a) della convocazione delle conferenze territoriali, alle quali sono stati invitati i Comuni, le scuole, le Organizzazioni Sindacali, rappresentanze locali e incontri con la Consulta dei Dirigenti Scolastici;
- b) della convocazione dell'Osservatorio Provinciale per il dimensionamento in cui erano presenti l'Assessore alle Politiche della Scuola, i competenti uffici provinciali, i rappresentanti dell'USR, dell'ANCI, del Comune di Roma, delle Comunità Montane, delle Organizzazioni Sindacali, della Consulta dei Dirigenti Scolastici, dei genitori e degli studenti, per l'esame e l'approvazione di una proposta di riorganizzazione della rete scolastica.

La deliberazione della giunta della Provincia di Roma ha modificato la proposta della giunta di Roma Capitale secondo le modalità di seguito indicate (estratto comparato delle proposte della Provincia di Roma e di Roma Capitale):

SCHEMA COMPARATO DELLE PROPOSTE DI ROMA CAPITALE (D.G.C. n. 392/2011) E DELLA PROVINCIA DI ROMA (D.G.P. n. 1136/44) PER IL RIASSETTO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER L'ANNUALITÀ 2012-2013		
Accorpamento proposto	Accorpamento approvato dalla D.G.C. n. 392/2011	Accorpamento approvato dalla D.G.P. n. 1136/44 del 2011
I.C. Via Castel Giubileo	Aggregazione di: (alunni 1057) 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. <i>materna via Serra Petrona</i> ; 4. <i>elementare Carlo Levi</i> ; 5. <i>media Ungaretti</i> ; 	Aggregazione di: (alunni 624) 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. elementare Giovanni Paolo I ; 4. media Scalo di Settebagni ;
I.C. Piazza Minucciano torna ad essere I.C. Via Perazzi, 46	Aggregazione di: (alunni 1.525) 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 3. <i>media via Perazzi</i> ; 4. <i>elementare Walt Disney</i> ; 5. <i>elementare Cardinal Massaia</i> ; 	Aggregazione di: (alunni 1.464) 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 3. media Majorana ;
I.C. Viale Adriatico, 140	Aggregazione di: (alunni 1159) 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini; 4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero; 6. <i>media Piva (ex Manuzio)</i> ; 7. <i>elementare Angeli della città</i> 	Aggregazione di: (alunni 932) 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini; 4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero
I.C. Via di Settebagni	Aggregazione di: (alunni 1007) 1. <i>elementare Giovanni Paolo I</i> ; 2. <i>media scalo di Settebagni</i> ; 3. materna Stern Maria; 4. elementare Stern Maria; 5. media Uruguay (ex Panzini); 6. materna via della Marcigliana; 7. materna via Serassi; 8. elementare via Serassi; 9. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 10. media via De Santis 	Aggregazione di: (alunni 725) 1. materna Stern Maria; 2. elementare Stern Maria; 3. media Uruguay (ex Panzini); 4. materna via della Marcigliana; 5. materna via Serassi; 6. elementare via Serassi; 7. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 8. media via De Santis

In grassetto ed in corsivo le modifiche agli Istituti comprensivi della Delibera della Provincia di Roma, rispetto a quella di Roma Capitale in osservanza dell'Osservatorio Provinciale.

La giunta della Provincia di Roma ha aggregato nuovamente le scuole di Via Castel Giubileo e via Scalo di Settebagni nell'Istituto Comprensivo "Simone Renoglio", mantenendo al contempo l'Istituto Comprensivo Carlo Levi. Ha aggregato il circolo didattico Angelo Mauri alla scuola media Majorana, costituendo un nuovo Istituto Comprensivo con 1.464 alunni. Salvaguardando con questa scelta, quello già esistente di Via Perazzi, al quale ha restituito la scuola media Piva e la elementare Angeli della città, aggregate all'Istituto Comprensivo Viale Adriatico (a metodo Montessori), nonostante queste ultime non fossero a metodo.

Per spiegare le proprie scelte in difformità rispetto a quelle della giunta di Roma Capitale, la giunta provinciale ha motivato la deliberazione con delle premesse formulate d'intesa con l'Osservatorio Provinciale sul dimensionamento scolastico e la Consulta Provinciale dei Dirigenti scolastici: *"gli interventi di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche di I Grado hanno dovuto tener conto delle norme introdotte dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 art. 19, comma 4 che introduce la costituzione degli Istituti Comprensivi (al posto delle scuole medie e dei circoli didattici) con popolazione scolastica non inferiore a 1000 studenti. Una riforma di tale portata necessiterebbe di più tempo a disposizione al fine di analizzare nel dettaglio i reali flussi degli alunni da un ciclo all'altro, evitando mere composizioni numeriche nell'intento di non vanificare la ratio dell'intervento. Il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dalla Legge 12/11/2011, n.183 (art.4 comma 69 e art 4 comma 7- Legge di stabilità 2012) che ha rettificato i parametri disponendo la non assegnazione da parte del MIUR di Dirigenti scolastici e di Direttori dei servizi generali e amministrativi agli istituti sottodimensionati"*.

La delibera della giunta provinciale, a differenza di quella di Roma Capitale spiega come, d'intesa con l'Osservatorio Provinciale sul dimensionamento scolastico e la Consulta Provinciale dei Dirigenti scolastici, abbia individuati ed accolti i seguenti criteri:

1. Attuare la normativa sulla costituzione degli Istituti Comprensivi (I.C.) cercando di rientrare, ove possibile, entro i parametri numerici previsti dalle C.M. emanate dal MIUR assumendo il valore numerico di mille alunni come media regionale di riferimento;
2. Evitare, di norma, la costituzione di Istituti Comprensivi eccessivamente numerosi al fine di consentire una gestione amministrativa e didattica governabile;
3. Prevedere il mantenimento di un numero limitato, sporadico e residuale di Circoli didattici e/o scuole medie per particolari esigenze geografiche, socioeconomiche e legate alla "storia del territorio", purché vengano comunque rispettati i parametri numerici previsti dalla legge n.111/2011;
4. Perseguire politicamente la proroga della manovra (come previsto in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), ma contestualmente prevedere un piano di riassetto al fine di evitare un intervento d'ufficio che risulterebbe penalizzante per le comunità locali;
5. Mantenere i punti di erogazione del servizio.

B) L'adozione del Piano regionale di dimensionamento per l'anno 2012-2013 e la successiva attività regionale e ministeriale

Il Piano provinciale di dimensionamento scolastico, di cui alla D.G.P. n. 1136/44 del 28.12.2011, a sua volta, è confluito – similmente a quanto accaduto per gli altri piani

provinciali – nel procedimento amministrativo prodromico all'adozione del Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2012-2013.

Il suddetto piano è stato esaminato con esito favorevole *dall'Osservatorio Regionale Permanente sull'attuazione del Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche*, la cui procedura di concertazione si è articolata nelle sedute svoltesi nelle date dell'1.12.2011, 22.12.2011 e 5.01.2012.

Nell'ambito dell'Osservatorio è stato acquisito il parere reso dall'Ufficio Scolastico Regionale del M.I.U.R., il quale si è pronunciato su di ogni singola proposta di modifica contenuta nei piani provinciali. Con tale parere – il quale oltre ad essere allegato ai verbali delle sedute dell'Osservatorio medesimo, è stato autonomamente inviato alle competenti strutture regionali con le successive note del 28.12.2011 e 10.01.2012 – l'articolazione regionale del Ministero:

- sotto il *profilo del dimensionamento delle istituzioni scolastiche*, si è favorevolmente espressa su ciascuna delle proposte di modifica della rete scolastica provinciale, ivi espressamente incluse quelle riguardanti il territorio del Comune di Roma (siccome contenute nel Piano di dimensionamento dell'Ente provinciale), avallando la scelta sottesa a ciascuna di esse.

Conclusa la fase partecipativa dei vari interlocutori, chiamati ad esprimersi a vario titolo sulle scelte adottate nei piani provinciali, l'Assessore all'Istruzione ed alle Politiche per i Giovani della Regione Lazio, ha rimesso all'esame della competente Commissione consiliare la proposta di deliberazione, contenente nell'allegato A il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'annualità 2012-2013.

Nel suddetto **schema di deliberazione n. 263 del 13.1.2012 (all. 15)**, segnatamente nella parte dell'allegato A relativo al IV Municipio Roma Montesacro, la giunta regionale ha deciso di **non tenere in alcun conto le proposte provenienti dal Piano della Provincia di Roma**, sulle quali l'U.S.R. del M.I.U.R. aveva espresso parere favorevole e di accettare invece le proposte provenienti dalla delibera di Roma Capitale. Prima ancora, quindi, che la delibera venisse esaminata dalla competente commissione regionale, la giunta aveva già modificato la proposta della Provincia di Roma, recependo automaticamente quella di Roma Capitale. All'esito dell'esame svolto durante la seduta del 26.01.2012, la competente Commissione non ha voluto apportare al Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma, con particolare attenzione alla parte relativa al IV Municipio Roma Montesacro, nessuna modifica, nonostante le richieste motivate, corredate da raccolte di firme, dei consigli d'Istituto dei genitori ricorrenti. La delibera della Regione Lazio ha quindi modificato la delibera della Provincia di Roma, senza alcuna motivazione e senza aver riaperto alcuna fase di interlocuzione con gli Enti locali. La **Giunta Regionale con deliberazione n. 42 del 03.02.2012 (cfr. all. 1)**, segnatamente nelle pagine 24 e 25 dell'"*Allegato A – Piano di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2012/2013*" ha licenziato una proposta di modifica dell'intera rete scolastica, secondo le modalità di seguito indicate (*estratto riguardante i tre Istituti ricorrenti*):

PROPOSTA DI RIASSETTO DI CUI AL PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER L'ANNULITA' 2012-2013 APPROVATO CON D.G.R. N. 42/2012		
Accorpamento proposto	Accorpamento approvato dalla D.G.R. n 42/2012	Ragioni sulla proposta di accorpamento
	Aggregazione di: (alunni 1057)	

I.C. Via Castel Giubileo	<ol style="list-style-type: none"> 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. materna via Serra Petrona; 4. elementare Carlo Levi; 5. media Ungaretti; 	Nessuna motivazione a spiegazione della modifica della deliberazione della Provincia di Roma
I.C. Piazza Minucciano <i>torna ad essere</i> I.C. Via Perazzi, 46	Aggregazione di: (alunni 1.525) <ol style="list-style-type: none"> 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 3. media via Perazzi; 4. elementare Walt Disney; 5. elementare Cardinal Massaia; 	Nessuna motivazione a spiegazione della modifica della deliberazione della Provincia di Roma
I.C. Viale Adriatico, 140	Aggregazione di: (alunni 1159) <ol style="list-style-type: none"> 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini; 4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero; 6. media Piva (ex Manuzio); 7. elementare Angeli della città 	Nessuna motivazione a spiegazione della modifica della deliberazione della Provincia di Roma
I.C. Via di Settebagni	Aggregazione di: (alunni 1007) <ol style="list-style-type: none"> 1. elementare Giovanni Paolo I; 2. media scalo di Settebagni; 3. materna Stern Maria; 4. elementare Stern Maria; 5. media Uruguay (ex Panzini); 6. materna via della Marcigliana; 7. materna via Serassi; 8. elementare via Serassi; 9. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 10. media via De Santis 	Nessuna motivazione a spiegazione della modifica della deliberazione della Provincia di Roma

Le modifiche apportate dall'Ente regionale all'attuale pianificazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche – tra cui quelle assunte in difformità dalle proposte avanzate dalla Provincia di Roma – sono state recepite, per l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi, nel Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 22 del 21.02.2012 (cfr. **all. 3**).

Successivamente, la Regione ha apportato modifiche all'allegato "A" alla D.G.R. n. 42 del 03.02.2012, con due distinte deliberazioni, alle quali hanno fatto seguito

l'adozione di altrettanti Decreti del Direttore Generale dell'U.S.R. del Lazio; più nella specifico:

a) una *prima serie di modifiche* al contenuto dell'allegato "A" è stata apportata ad opera della deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 82 del 2.03.2012 (cfr. **all. 4**). Al fine di recepire le modifiche di cui alla D.G.R. n. 82/2012 (oltre che di eliminare alcune imprecisioni del successivo Decreto ministeriale), è stato adottato il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 27 del 5.03.2012 (cfr. **all. 5**), il quale ha sostituito il contenuto del precedente D.D.G. n. 22 del 21.02.2012;

b) una *seconda serie di modifiche* al contenuto dell'allegato "A" è stata apportata ad opera della deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 94 del 09.03.2012 (cfr. **all. 6**). A fronte di tale ultima Deliberazione di Giunta Regionale ed al fine di recepirne le modifiche introdotte, è stato adottato il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 34 del 13.03.2012 (cfr. **all. 7**).

3. I MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

Il Piano di dimensionamento regionale, nella parte in cui contiene previsioni diverse da quelle contenute nel Piano di dimensionamento adottato dalla Provincia di Roma è illegittimo e, pertanto, dovrà essere annullato per le ragioni di seguito esposte.

I – DIFETTO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

In via preliminare, si chiede al Collegio di verificare, alla luce delle peculiarità dell'ordinamento giuridico del Lazio, l'effettiva competenza della Giunta Regionale ad adottare il Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche.

Alla soluzione positiva, apparentemente scontata, si giustappone – a sommosso avviso di questa difesa – qualche elemento di dubbio, che trae origine dal rilievo secondo cui la competenza della Giunta regionale in materia:

- a) non è specificamente prevista da alcuna disposizione di legge regionale, ma soltanto da deliberazioni della medesima Giunta (almeno ciò è quanto risulta sulla base della ricognizione normativa svolta per la redazione del presente atto);
- b) sembrerebbe non collimare pienamente con la previsione di ordine generale di cui all'art. 48 comma 2 lett. a) dello Statuto della regione Lazio.

*“2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla Giunta le funzioni amministrative concernenti:
a) l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;”*

Art. 48 comma 2 lett. a) Statuto Regione Lazio

Da quest'ultima disposizione si ricava che:

- al **Consiglio regionale** spetta l'approvazione *“degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale”*;
- alla **Giunta regionale** compete *“l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale”*.

Orbene, nel caso di specie, risulta non agevole comprendere quale sia lo *strumento della programmazione* in materia economico-sociale, fatto oggetto di approvazione consiliare, di cui quello adottato dalla Giunta sia *provvedimento attuativo*; e ciò anche a voler interpretare in senso ampio l'espressione *“strumento della programmazione”* (sebbene non certo fino al punto di rinvenirne una sua qualche parvenza nelle norme di cui agli artt. 152 e ss. della L.R. n. 14/1999, con cui la Regione Lazio ha recepito le disposizioni normative di rango nazionale, disciplinati

il riparto delle competenze amministrative in materia di dimensionamento scolastico). Stando così le cose, la pianificazione operata dalla Giunta rischia di essere, essa stessa, strumento di programmazione economico-sociale, più che provvedimento attuativo di quest'ultima.

Né sembra possibile colmare l'assenza di qualsivoglia preordinata attività del Consiglio, con l'inserimento, nell'ambito della procedura di approvazione del Piano di dimensionamento, di una fase di vaglio della proposta di deliberazione da parte della competente commissione consiliare.

Ciò, a tacer d'altro, sia perché la Commissione consiliare non è il Consiglio Regionale, sia perché l'organo a cui spetta l'assunzione delle scelte finali è pur sempre la Giunta regionale.

II – ILLEGITTIMITA' DELLA D.G.R. N. 42/2012 PER VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA POTESTA' MODIFICATORIA REGIONALE, NONCHE' PER CARENZA MOTIVAZIONALE E DI INTERLOCUZIONE CON GLI ENTI LOCALI; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 138 E 139 D.LGS N. 112/1998, NONCHE' DELL'ART. 4 D.P.R. N. 233/1998, NONCHE' DEGLI ARTT. 152, 153, 154 E 155 L.R. N. 14/1999: STRARIPAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990: DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI

A) Breve sintesi delle modifiche apportate dal Piano regionale di dimensionamento a quello provinciale

Come detto in precedenza, con la Deliberazione n. 42/2012, la Giunta Regionale ha apportato profonde modifiche all'assetto della rete scolastica della città di Roma ed

in particolare del IV Municipio Roma Montesacro, così come delineato dalla Provincia di Roma al proprio livello di pianificazione.

Nel Piano provinciale si prevedeva il mantenimento di 13 autonomie scolastiche a fronte delle 11 individuate da Roma Capitale. Per quanto concerne i ricorrenti **la giunta della Provincia di Roma ha aggregato nuovamente le scuole di Via Castel Giubileo e via Scalo di Settebagni nell'Istituto Comprensivo "Simone Renoglio", mantenendo al contempo l'Istituto Comprensivo Carlo Levi. Ha aggregato il circolo didattico Angelo Mauri alla scuola media Majorana, costituendo un nuovo Istituto Comprensivo con 1.464 alunni. Salvaguardando con questa scelta, quello già esistente di Via Perazzi, al quale ha restituito la scuola media Piva e la elementare Angeli della città, aggregate all'Istituto Comprensivo Viale Adriatico (a metodo Montessori), nonostante queste ultime non fossero a metodo.**

TABELLA DI RAFFRONTO TRA PIANO PROVINCIALE E PIANO REGIONALE		
Proposta Piano Provinciale	Parere dell'U.S.R. su Piano provinciale	Proposta Piano Regionale
<p>I.C. via Castel Giubileo Aggregazione di: (alunni 624)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. elementare Giovanni Paolo I; 4. media Scalo di Settebagni; 	<p>Parere favorevole dell'U.S.R. alla proposta di riassetto provinciale</p>	<p>I.C. via Castel Giubileo Aggregazione di: (alunni 1057)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. materna Castel Giubileo; 2. elementare Simone Renoglio; 3. materna via Serra Petrona; 4. elementare Carlo Levi; 5. media Ungaretti
<p>I.C. via Perazzi Aggregazione di: (alunni 1.464)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari; 	<p>Parere favorevole dell'U.S.R. alla proposta di riassetto</p>	<p>I.C. via Perazzi Aggregazione di: (alunni 1.525)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elementare Angelo Mauri; 2. materna via Foscari;

3. media Majorana;	provinciale	3. media via Perazzi; 4. elementare Walt Disney; 5. elementare Cardinal Massaia;
I.C. viale Adriatico Aggregazione di: (alunni 932) 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini; 4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero	Parere favorevole dell'U.S.R. alla proposta di riassetto provinciale	I.C. viale Adriatico Aggregazione di: (alunni 1159) 1. materna viale Adriatico; 2. elementare Sandro Pertini; 3. media Pertini; 4. materna via Monte Ruggero; 5. elementare via Monte Ruggero; 6. media Piva (ex Manuzio); 7. elementare Angeli della città
I.C. via di Settebagni Aggregazione di: (alunni 725) 1. materna Stern Maria; 2. elementare Stern Maria; 3. media Uruguay (ex Panzini); 4. materna via della Marcigliana; 5. materna via Serassi; 6. elementare via Serassi; 7. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 8. media via De Santis	Parere favorevole dell'U.S.R. alla proposta di riassetto provinciale	I.C. via di Settebagni Aggregazione di: (alunni 1007) 1. elementare Giovanni Paolo I; 2. media scalo di Settebagni; 3. materna Stern Maria; 4. elementare Stern Maria; 5. media Uruguay (ex Panzini); 6. materna via della Marcigliana; 7. materna via Serassi; 8. elementare via Serassi; 9. elementare via Vittorio Mezzogiorno; 10. media via De Santis

Come si vede, le modifiche apportate dalla Regione consistono:

1) nello smembramento dell'Istituto Comprensivo via Castel Giubileo che nella delibera della Provincia mantiene insieme la materna di Castel Giubileo, le elementari Simone Renoglio e Giovanni Paolo I e la scuola media di via Scalo di Settebagni. Nella delibera della Regione Lazio i due plessi di via Castel Giubileo vengono, invece, accorpati all'Istituto comprensivo Carlo Levi con sede legale in via Castel Giubileo, 41. Il plesso di via dello Scalo di Settebagni, comprendente l'elementare Giovanni Paolo I e la scuola media via dello Scalo di Settebagni viene invece accorpati all'Istituto Comprensivo di via di Settebagni che si trova nei quartieri di Vigne Nuove, Bufalotta e Cinquina;

2) nel forzato accorpamento all'Istituto Comprensivo Viale Adriatico a metodo Montessori della scuola media Piva (ex Manunzio) e della elementare Angeli della città di Via Monte Cardoneto, non a metodo Montessori e provenienti dall'Istituto Comprensivo Via Perazzi;

3) nella soppressione del 115° Circolo Didattico Angelo Mauri che viene aggregato all'Istituto Comprensivo Via Perazzi, al quale vengono tuttavia sottratte la scuola media Piva (ex Manunzio) e la elementare Angeli della città.

B) Breve premessa ricostruttiva: la pianificazione del dimensionamento come processo decisionale complesso, governato dai principi della competenza e della leale collaborazione

Precisati gli aspetti pianificatori di ordine fattuale, l'ambito fondamentale su cui concentrare l'attenzione è quello del riparto di competenze tra Regione ed Enti locali in materia di dimensionamento scolastico, onde stabilire se, ed entro quali limiti, l'Amministrazione regionale possa legittimamente pianificare in variante da quanto proposto nel Piano provinciale (adottando, cioè, interventi che modifichino le scelte di merito operate dalla Provincia di Roma).

In tal senso, dal complesso delle norme che sovrintendono al riparto delle competenze tra Enti (considerate in combinato tra loro e con quelle poste a determinazione dei parametri legali del dimensionamento), si ricava il dato che la Regione è tenuta a svolgere la programmazione del dimensionamento scolastico:

- sulla base dei Piani provinciali di dimensionamento;
- nel rispetto delle competenze specificamente attribuite dalla legge agli Enti locali;
- nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie;

- assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

- nel rispetto dei parametri legali sul dimensionamento scolastico.

L'esistenza dei suddetti vincoli, a cui deve funzionalmente conformarsi l'attività del pianificatore regione, consente di qualificare la medesima pianificazione alla stregua di **processo decisionale complesso** (o polistrutturato), caratterizzato dalla sussistenza non già di *un procedimento amministrativo* tecnicamente inteso (quello che inizia con l'adozione delle linee guida regionali e che culmina con la D.G.R. di approvazione del Piano regionale, passando per le fasi di spettanza degli Enti locali), a cui faccia riferimento *un provvedimento amministrativo* (la D.G.R. di approvazione del Piano regionale), bensì da una *pluralità di procedimenti amministrativi e relativi provvedimenti*, sorretti e tra loro coordinati in forza dei principi della *competenza* e della *leale collaborazione* tra Amministrazioni.

In tale contesto, compito tipico della Regione deve ritenersi essere quello consistente nell'esercitare una *verifica sulla compatibilità* dei piani provinciali rispetto alla normativa di settore ed alle esigenze di coordinamento dirette ad assicurare l'omogeneità della programmazione al più elevato livello ordinamentale regionale.

Nello svolgimento di tale compito l'Amministrazione regionale è tenuta ad osservare un duplice ruolo di garanzia, ossia:

- *da un lato*, quello consistente nell'evitare il recepimento all'interno del piano regionale di previsioni degli Enti locali **(i)** che siano state assunte dai medesimi in violazione, sia delle norme di disciplina del relativo procedimento amministrativo, sia (e soprattutto) delle norme concernenti i parametri legali del dimensionamento (ivi compresi quelli sul contenimento della spesa), ovvero che **(ii)** risultino

inconciliabili con il soddisfacimento delle esigenze di coordinamento tra i vari piani provinciali, o del dimensionamento in quanto tale con l'offerta formativa (*ruolo di garanzia dell'attività degli Enti locali*);

- *dall'altro*, quello di assicurare che la pianificazione regionale sia adottata nel rispetto delle competenze degli Enti locali e previo soddisfacimento delle istanze partecipative ad essi riconosciute (*ruolo di garanzia verso l'attività degli Enti locali*).

Dovendo tradurre in conseguenze applicative concrete le predette considerazioni di ordine giuridico (le quali saranno approfondite nei successivi paragrafi), sembra corretto ritenere che la soluzione adottata dal pianificatore regionale in difformità da quella assunta dal pianificatore provinciale sia legittima soltanto qualora essa sia: (i) giustificata dalla necessità di conformare la scelta pianificatoria provinciale alla normativa di settore o alle esigenze di coordinamento, (ii) corredata da congrua motivazione, idonea a dare contezza del percorso logico-giuridico posto a fondamento della modifica, nonché, ancora, (iii) adottata all'esito di nuovo contraddittorio con gli Enti locali coinvolti, che consenta a questi ultimi di esprimersi nuovamente sulla questione.

Come si dirà meglio appresso, nel caso di specie, nessuna delle tre condizioni, è stata rispettata dalla Regione Lazio

C) Violazione delle condizioni legittimanti l'esercizio della potestà modificatoria regionale

In base a quanto sopra affermato, deve ritenersi quantomeno dubbio che, in assenza delle esigenze di ripristino della legalità violata o di coordinamento della pianificazione nel suo complesso intesa, la Regione possa dirsi legittimata a

sostituire sue autonome valutazioni (direttamente incidenti sulla sfera del merito della scelta amministrativa) a quelle poste dalla Provincia a fondamento della propria decisione, sino al punto di giungere all'adozione di una diversa soluzione pianificatoria sulla base dell'unico presupposto di ritenerla *migliore* dell'altra.

In tal senso, si è espresso a fronte di un caso analogo (discrasie tra quanto stabilito dalla Regione Molise, rispetto a quanto proposto dalla Provincia di Campobasso) il TAR del Molise.

“la Regione deve verificare la correttezza delle scelte operate dalla Provincia, titolare degli interessi ad un corretto assetto del servizio scolastico sul territorio, rispetto ai criteri indicati nell’art. 2 DPR 233\1998 o in norme successive di analogo tenore e a quelli precisate nelle delibere regionali in materia.”

TAR Molise, Sez. I, Sent. 3.05.2011, n. 222

Ragionando in senso contrario non soltanto si rischierebbe di trasformare in un inutile esercizio di stile la preventiva attività pianificatoria degli Enti locali, ma risulterebbero frustrate le competenze stesse che, da precise norme di legge, sono attribuite in favore dei medesimi.

“Non va dimenticato, infatti, che secondo la legislazione nazionale e regionale, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche è competenza degli enti locali.”

TAR Molise, Sez. I, Sent. 3.05.2011, n. 222

Ciò detto, nel caso di specie la Regione ha ridisegnato l'assetto della rete scolastica della città di Roma e del IV Municipio Roma Montesacro in particolare, nonostante la pianificazione contenuta nel Piano provinciale fosse rispettosa dei parametri normativi afferenti ai criteri sul dimensionamento scolastico.

Invero, gli interventi di riassetto di cui al Piano provinciale, com'è anche testimoniato dai pareri favorevoli resi dall'Ufficio Scolastico Regionale, sono

conformi ai parametri sul dimensionamento scolastico posti dalla normativa vigente ed, in particolare, a quelli previsti dall'art. 19 L. n. 111/2011

“Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.”

Art. 19 comma 1 L. 15 luglio 2011 n. 111

In particolare, con le modifiche alla rete scolastica contenute nel Piano provinciale si era raggiunto, senza alcun aggravio di spesa o pregiudizio per la didattica, il duplice ed esaustivo obiettivo:

- di sopprimere tutte le istituzioni didattiche autonome, costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado, mediante la loro aggregazione, con conseguente assorbimento, in istituti comprensivi;
- per questa via, di soddisfare i parametri di cui alla circolare prot. n. 8220 del 7.10.2011 del M.I.U.R (c.d. Chiappetta), con la quale quest’ultimo Ente, nel prevedere il dimensionamento ottimale della rete scolastica della Provincia di Roma, ha fissato in 348 il numero delle Istituzioni scolastiche: risultato quest’ultimo che, partendo dalle attuali 408 istituzioni scolastiche presenti sul territorio provinciale, è stato conseguito, *per un verso*, mediante il mantenimento degli Istituti Comprensivi già esistenti di Via Castel Giubileo, Via Carlo Levi, Viale Adriatico e la costituzione del nuovo Istituto comprensivo (*definito come Piazza Minucciano*) con 1.464 alunni, comprendenti la materna via Foscarei, l’elementare Angelo Mauri e la media

Majorana. In questo senso è sembrata dettata da un eccesso di potere la scelta adottata da Roma Capitale di ridurre le Istituzioni Scolastiche del IV Municipio Roma Montesacro dalle attuali 17 ad 11, innalzando la media degli alunni per plesso ben al di sopra dei 1000 iscritti. Senza tenere in alcun conto di quanto previsto dall'art. 3.1 delle Linee di indirizzo della Regione Lazio che prevedeva che: *“le istituzioni scolastiche ad eccezioni degli istituti comprensivi di nuova costituzione, per acquisire o mantenere l'autonomia devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra 500 e 900”*.

D) Difetto di motivazione

Fermo restando i limiti alla potestà modificatoria sopra descritti, non è, comunque, dato alla Regione adottare soluzioni amministrative difformi rispetto a quelle contenute nei piani provinciali in assenza di specifica motivazione, che dia contezza delle ragioni poste a sostegno della diversa scelta della Regione.

In senso contrario non potrebbe farsi leva sulla qualificazione del Piano regionale del dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche alla stregua di atto a contenuto generale, sottratto all'obbligo di motivazione dal comma 2 dell'art. 3 della L. n. 241/1990.

Anche tale aspetto è, infatti, stato attentamente preso in considerazione da TAR Molise, il quale – proprio in forza del rilievo secondo cui la regione deve occuparsi della programmazione della rete scolastica regionale sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale – ha escluso l'applicabilità in favore del Piano regionale di dimensionamento della deroga all'obbligo di motivazione.

*“Il piano regionale assume pertanto le caratteristiche di un atto amministrativo di tipo programmatico ma non di atto amministrativo generale sottratto ad un obbligo puntuale di motivazione; pertanto a fronte delle scelte in tema di fusione, scissione o soppressione di istituti scolastici, che costituiscono espressione della potestà di autorganizzazione dell'Amministrazione regionale è **necessaria una motivazione che renda conto dei criteri seguiti soprattutto** quando le possibili alternative siano specifiche e provengono, come nel caso di specie, da enti locali di entità territoriale minore, quali il Comune e, come nel caso di specie, la Provincia.”*

TAR Molise, Sez. I, Sent. 3.05.2011, n. 222

In tale pronuncia il giudice molisano ha aderito all'orientamento di TAR Liguria, il quale, nel sancire un onere di motivazione in capo all'Amministrazione regionale che si discosti dalle previsioni di Piano provinciale, ha persino escluso la legittimità di un'integrazione postuma della motivazione.

“In generale, va ribadita l'illegittimità dell'integrazione postuma della motivazione, resa ancor più grave rispetto ad atti pianificatori incidenti su interessi fondamentali, frutto di delicato bilanciamento di diversi interessi pubblici e privati coinvolti, e, successivamente ai quali, gli atti applicativi assumono valenza meramente esecutiva.”

TAR Liguria, Sez. II, Sent.23.06.2009, n. 1521

Ancora sull'obbligo di motivazione si è pronunciato, tra gli altri, TAR Campania nell'accertare l'illegittimità del piano regionale per l'anno scolastico 2010-2011.

“L'atto impugnato difatti per quanto assuma carattere di atto programmatico, va concretamente a determinare il dimensionamento scolastico regionale, con l'indicazione degli istituti scolastici da accorpate, assume un contenuto precettivo ed autoritativo specifico e diretto e non può essere qualificato atto generale al fine di esimerlo dall'obbligo motivazionale, né a fronte di proposte concrete e specifiche può limitarsi all'enunciazione dei criteri generali di intervento senza neanche specificare l'esito applicativo di tali criteri rispetto a tali proposte.

La motivazione, seppure non deve essere analitica, trattandosi come indicato di scelte latu sensu programmatiche, deve indicare i motivi per cui è stata preferita una data soluzione, soprattutto quando le possibili alternative siano specifiche e provengono, come nel caso di specie, da enti locali di entità territoriale minore, quali il Comune e la Provincia.”

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, Sent. 07.09.2010, n. 17324

Nel caso di specie, le profonde modifiche apportate dalla Regione al Piano provinciale non sono state corredate da alcuna motivazione.

La carenza motivazionale – la quale produce l’inevitabile conseguenza di non offrire alcun punto di riferimento per la valutazione della correttezza dell’agire dell’Amministrazione regionale – è particolarmente grave se si considera che:

a) la Regione Lazio si è discostata dalle proposte di riassetto della rete scolastica della Provincia di Roma per quanto concerne il IV Municipio Roma Montesacro, nonostante che su ciascuna proposta di intervento presa in esame, l’U.S.R. del M.I.U.R. avesse espresso parere favorevole.

b) il mancato accoglimento delle proposte effettuate dall’Ente sotto ordinato fosse stato previsto nell’Atto di indirizzo sulla programmazione scolastica per l’anno 2012-2013, di cui alla D.G.R. n. 377/2011 (Linee Guida regionali). La Regione, quindi, in modo del tutto illegittimo ed arbitrario, pone tale obbligo in capo agli Enti locali, ma non lo applica a se stessa.

“Pur considerando il valore consultivo della partecipazione alla procedura del dimensionamento, così come previsto dal DPR 233/98, qualora i rilievi e le proposte degli Enti locali non potessero trovare accoglimento nel piano di dimensionamento provinciale, quest’ultimo dovrà indicare espressamente i motivi specifici per i quali tali rilievi e proposte debbano essere disattesi.”

Stralcio Allegato A alla D.G.R. n. 377/2011

Tale passaggio delle Linee Guida dimostra come la Regione, pur essendo consapevole dell’importanza di soddisfare le esigenze poste a fondamento dell’obbligo di motivazione (e, probabilmente, delle pronunce giurisprudenziali che il soddisfacimento di tale esigenza hanno puntualizzato e ribadito), ha inopinatamente e colpevolmente omesso di assoggettare la propria pianificazione in variante al soddisfacimento di tale obbligo: di qui l’illegittimità della D.G.R. n. 377/2011 in *parte qua*, per (i) violazione della normativa concernente il riparto delle competenze tra Enti in materia di dimensionamento scolastico, (ii) eccesso di potere

nelle sue forme sintomatiche della irragionevolezza e disparità di trattamento (quella segnatamente tra Enti locali, assoggettati all'obbligo di motivazione e Regione sottratta a tale obbligo); di qui, ancora, l'illegittimità, *in via derivata*, della successiva attività regionale di pianificazione in variante, siccome non corredata da motivazione, oltre che quella, *autonoma*, per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.

E) Omessa riapertura di una fase di contraddittorio con gli Enti locali

Ulteriore elemento, a cui deve ritenersi condizionato il legittimo esercizio della potestà modificatoria regionale, è quello della riattivazione di una fase di concertazione con gli Enti locali e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel più ampio processo decisionale programmatico.

L'obbligo di previa riattivazione del contraddittorio con gli Enti locali, si rende necessario in considerazione delle peculiarità del processo decisionale oggetto di attenzione: processo, come detto, di natura complessa, preordinato al soddisfacimento di interessi di soggetti istituzionali diversi, da realizzarsi mediante il contributo dei medesimi, apportato in ragione della competenza amministrativa di ciascuno ed in conformità al principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni.

In tale assetto – connotato dall'esigenza di sintesi, secondo la modalità della *valorizzazione/composizione*, il più possibile armonica, degli interessi in giuoco e delle funzioni di ciascun ente – non è data una risoluzione delle divergenze decisionali sulla base di una *rigida visione gerarchica*, declinata secondo una *meccanicistica applicazione dei rapporti di forza* tra atti di pianificazione assestati ai

vari livelli dell'ordinamento amministrativo, per cui la decisione contenuta nel piano sovraordinato prevale, *prima face* ed a prescindere da ogni ulteriore valutazione, su quello sottordinato.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza, dalle cui pronunce può trarsi l'indicazione secondo cui i piani provinciali di dimensionamento sono *qualcosa in più* di meri atti propositivi ed al contempo *qualcosa di diverso* da puri e semplici provvedimenti presupposti:

- *qualcosa in più* di mere preposte, in quanto ad essi va riconosciuto valore di atti a sostanziale contenuto provvedi mentale;

“Contrariamente a quanto sostenuto nello svolgimento dell'eccezione, le deliberazioni nn. 397 e 429 del 2009, oggetto dell'impugnativa, non costituiscono due atti propositivi che si inseriscono nel procedimento di dimensionamento del piano scolastico approvato dalla Regione Lazio.

Invero, secondo la chiara previsione dell'art. 3 del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 223 - termine normativo cui fanno costante riferimento gli atti impugnati - i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche "sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni".

È quindi smentita l'ipotesi ricostruttiva che assimila i piani provinciali in questione a delle mere proposte avanzate dagli organismi rappresentativi locali, trattandosi in realtà di sostanziali atti provvedimentiali.”

TAR Lazio, Roma, Sez. III, Sent. 15.06.2011 n. 5299

- *qualcosa di diverso* rispetto a puri e semplici provvedimenti presupposti, in quanto atti a forte connotazione procedimentale, ossia atti che rappresentano punto di approdo e sintesi di un'intera fase del più ampio e complesso processo decisionale in cui si inseriscono.

“Le norme di cui al d.P.R. n. 233 del 1998 evidenziano come il piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica non produca immediatamente alcun effetto che i provvedimenti concreti di attuazione delle statuizioni nello stesso contenute possono essere adottati, dagli organi periferici dell'amministrazione scolastica periferica solo dopo l'approvazione dei piani da parte delle Regioni: il piano provinciale, quindi, si qualifica come atto procedimentale e non già presupposto e gli atti procedimentali devono di norma essere impugnati unitamente all'atto conclusivo del procedimento.”

TAR Liguria, Genova, Sez. II, Sent. 28.08.2009, n. 2289

Se, dunque, il piano provinciale è *atto provvedimentale a valenza procedimentale* nel senso sopra chiarito, la “meccanicistica e solitaria” sostituzione del contenuto del Piano provinciale ad opera dell’Ente regionale non può che connotarsi di illegittimità, dando luogo ad una sostanziale eliminazione (verrebbe da dire “epurazione”) di quella fase del complessivo processo decisionale, di cui il Piano Provinciale è espressione di sintesi; ed ancora, per questa via, equivale ad annullare qualsiasi apporto partecipativo dell’Ente locale in ordine alla decisione, siccome (definitivamente) assunta dal pianificatore regionale.

Da quanto appena esposto appare chiaro come la Regione non abbia facoltà di sostituire la propria decisione di riassetto (a quella difformemente elaborata nel piano provinciale), se non avendo previamente riattivato una fase di contraddittorio con l’Ente locale interessato e le Istituzioni Scolastiche rappresentate dai Consigli d’Istituto, dei quali fa parte la componente dei genitori.

“La scelta di dimensionamento scolastico si pone difatti quale processo decisionale nel quale convergono gli interessi dei vari enti locali interessati, secondo un principio di collaborazione fra enti” per cui in caso di modifica “è senz’altro indispensabile che si riattivi un contraddittorio procedimentale per consentire alla Provincia di valutare le ragioni di opportunità che inducono la Regione a fare scelte diverse su singoli punti, aderendo alle stesse o motivando il proprio dissenso”.

TAR Molise, Sez. I, Sent. 3.05.2011, n. 222

Ciò è anche il dato orientativo che può desumersi da alcune indicazioni di codesto stesso Tribunale amministrativo.

“non è consentito - nell’attuale sistema costituzionale di riparto delle competenze tra Regioni, Province e Comuni, e con violazione della puntuale disposizione dell’art. 3 del d.p.r. n. 223/1998 che impone il naturale coinvolgimento partecipativo degli enti territoriali interessati all’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche sul territorio - che determinati organi di governo (Provincia e Regione) possano deliberare scelte pianificatorie della rete scolastica senza l’apporto conoscitivo e collaborativo di altro organo di governo (Comune) destinato a subire gli effetti (nella specie di impatto negativo) di dette scelte.”

TAR Lazio, Roma, Sez. III, Sent. 15.06.2011 n. 5299

Nel caso di specie, anche tale ultimo presidio, posto a tutela delle competenze e, più in generale, del ruolo degli Enti locali, è stato travolto dal *modus operandi* della Regione Lazio, la quale, infatti, ha modificato profondamente la rete scolastica del Comune di Roma ed in particolare del IV Municipio Roma Montesacro (mediante la previsione di smembramenti e accorpamenti di parti di Istituzioni scolastiche difformi da quelli previsti nel Piano provinciale), senza aver aperto alcuna nuova fase di contraddittorio e interlocuzione con le Amministrazioni comunale e provinciale di Roma e con le Istituzioni Scolastiche coinvolte.

Peraltro, anche in questo caso, non può farsi a meno di segnalare come la D.G.R. n. 377/2011 (Linee Guida regionali) abbia individuato nella interlocuzione “*tra i diversi livelli e ruoli istituzionali*” la corretta modalità comportamentale da tenere nel processo decisionale preordinato all’adozione del piano provinciale di dimensionamento, senza, tuttavia, assoggettare l’Ente regionale al rispetto del medesimo contegno, nell’ambito del procedimento volto all’adozione del piano di propria spettanza.

III – ILLEGITTIMITA’ DELLA D.G.R. N. 42/2012 SOTTO I PROFILI SOSTANZIALI DELLA MANIFESTA IRRAZIONALITA’ DELLE SCELTE REGIONALI; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PIANO PROVINCIALE DI ROMA DALLA REGIONE LAZIO – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO

Il mancato rispetto delle condizioni appena indicate si mostra, di per sé solo, sufficiente a motivare l’accoglimento del ricorso.

In ogni caso, il Piano regionale presenta ulteriori profili di illegittimità, in quanto le singole modifiche apportate dalla Regione si prestano ad essere censurate sotto il profilo della loro irrazionalità (pur nella consapevolezza che esse, essendo il frutto di scelte tecnico-discrezionali, potranno essere sindacate, in questa sede, entro gli stringenti limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza).

A) Le illogicità sotto i profili della, altrimenti evitabile, violazione dei *principi dell'autonomia e della continuità scolastica, nonché della disomogeneità territoriale*

Al fine di un'ordinata esposizione, appare opportuno articolare la censura con riferimento ad ogni singolo istituto scolastico coinvolto dal riassetto regionale.

A1. Con riferimento all'unificazione dell'Istituto Comprensivo Simone Renoglio (Via Castel Giubileo) e l'Istituto Comprensivo Carlo Levi, il Piano regionale, diversamente dal provinciale, prevede lo smembramento dell'attuale Istituto Comprensivo Castel Giubileo con l'accorpamento all'Istituto Comprensivo Uruguay della elementare Giovanni Paolo I e della media via Scalo di Settebagni.

PIANO DI DIMENSIONAMENTO PROVINCIALE		PIANO DI DIMENSIONAMENTO REGIONALE	
SCUOLA	ALUNNI	SCUOLA	ALUNNI
I.C. VIA CASTEL GIUBILEO	624	I.C. VIA CASTEL GIUBILEO	1.057
1) Elementare Simone Renoglio	200	1) Elementare Simone Renoglio	200
2) Materna Via Castel Giubileo	142	2) Materna Via Castel Giubileo	142
3) Elementare Giovanni Paolo I	112	3) Elementare Carlo Levi	358
4) Media Scalo di Settebagni	170	4) Materna via Serra Petrona	219
		5) Media Ungaretti	138
I.C. CARLO LEVI	715	I.C. CARLO LEVI	
1) Elementare Carlo Levi	358	Aggregato all'I.C. Castel Giubileo	
2) Materna via Serra Petrona	219		

3) Media Ungaretti	138		
I.C. VIA DI SETTEBAGNI	725	I.C. VIA DI SETTEBAGNI	1.007
1) Media Uruguay via di Settebagni	160	1) Media Uruguay via di Settebagni	160
2) Elementare Stern Maria	235	2) Elementare Stern Maria	235
3) Materna Stern Maria	72	3) Materna Stern Maria	72
4) Materna Via della Marcigliana	33	4) Materna Via della Marcigliana	33
5) Elementare Via Serassi	127	5) Elementare Via Serassi	127
6) Materna Via Serassi	56	6) Materna Via Serassi	56
7) Elementare Via V. Mezzogiorno	24	7) Elementare Via V. Mezzogiorno	24
8) Media Via De Santis	18	8) Media Via De Santis	18
		9) Elementare Giovanni Paolo I	112
		10) Media Scalo di Settebagni	170

L'adottata scelta da parte della Regione Lazio dello smembramento dell'Istituto Comprensivo Simone Renoglio (Via Castel Giubileo) si mostra altamente illogica e irrazionale, dando luogo ad una serie di conseguenze pregiudizievoli che non sarebbero insorte qualora fossero state mantenute ferme le soluzioni pianificatorie contenute nel piano provinciale. Peraltro ad ulteriore discapito dei genitori dell'attuale Istituto Comprensivo Via Castel Giubileo, con il decreto n. 34 del 13.3.2012 (cfr. **all. 7**), l'unificazione all'Istituto Comprensivo Carlo Levi ha portato anche il cambio di sede legale da Via Castel Giubileo a Via Serra Petrona, a dimostrazione che nei fatti l'attuale Istituto Comprensivo Simone Renoglio è stato smembrato con conseguente completa perdita dell'autonomia.

1) Difficoltà di ordine logistico ed organizzativo con compromissione dell'autonomia scolastica ed organizzativa

La scelta della Regione sembra essere stata dettata dalla volontà di annullamento del processo identitario dell'Istituto Comprensivo Simone Renoglio con i quartieri di Castel Giubileo e Settebagni, nel cui tessuto sociale l'Istituto scolastico si è inserito in questi anni, quale nucleo privilegiato di scambio formativo in quartieri privi di

centri aggregativi. L'essere in periferia non ha costituito un limite, ma lo stimolo ad un impegno costruttivo che ha identificato la scuola come luogo della responsabilità etica e dello sviluppo ideativo. La conferma di un corpo docente presente da decenni nell'Istituto è la riprova di un lavoro quotidiano condiviso e svolto seppur nelle difficoltà e nelle ristrettezze dei tagli economici. L'identità e l'osmosi fra l'Istituto scolastico e il territorio si è concretizzato con l'apertura della scuola ai quartieri in orario extracurricolare, sancendo legami di continuità ed adeguamento dell'offerta formativa alle richieste e ai bisogni didattico-educativi-sportivi e sociali.

Il consiglio d'Istituto dell'attuale Istituto Comprensivo Simone Renoglio opera e delibera in funzione delle esigenze dei due quartieri di riferimento, facilitato in questo dalla omogenea composizione del tessuto socio-culturale. I docenti possono calibrare l'offerta didattica per gli alunni con la possibilità di seguire ogni singola situazione territoriale, dall'infanzia alla scuola media, grazie al fatto di far parte di un unico collegio dei docenti. I corsi musicali, sportivi e culturali del territorio, anche in orario extra-curricolare sono organizzati tenendo conto dei vari plessi, evitando sovrapposizioni e garantendo il massimo dell'offerta formativa per il territorio.

2) Evidente scollamento tra bacino territoriale d'utenza ed istituto scolastico di riferimento

Come anche si mostrerà meglio mediante la produzione in giudizio di una planimetria, la soluzione di cui alla D.G.R. impugnata, determina un evidente scollamento tra bacino d'utenza (*quello composto dagli alunni che gravitano, appunto, intorno all'attuale Istituto Comprensivo Simone Renoglio, composto da due plessi inseriti nei tessuti urbani dei quartieri di Castel Giubileo e Settebagni, sorti*

lungo la via Salaria a 3.3 km di distanza fra loro e collegati dai bus 302, 135 e le linee Cotral) e l'Istituto Comprensivo Uruguay di via di Settebagni che a dispetto dell'omologo nome, dista dal plesso della Giovanni Paolo I 7.3 km, senza che vi sia un mezzo pubblico di collegamento fra le due scuole, come si evince dal sito ufficiale di Atac. Distanza addirittura superiore (7.6 km) fra l'elementare Giovanni Paolo I di Settebagni e l'altra media dell'I.C. Uruguay, quella di Via Giuseppe De Santis, nel nuovo quartiere di Casale Nei. In questo caso per raggiungere la scuola con un mezzo pubblico, il giovane studente di scuola media dovrebbe camminare a piedi per 4.4 km fino alla fermata *RAPAGNANO-PETRITOLI* della Linea N4 (direzione Piazza Venezia) o in alternativa prendere due autobus (il 302 o il 135 e poi il 334), attendere la frequenza di passaggio di circa venti minuti per corsa, percorrere 20 fermate sino alla stazione *TALLI/DE ANGELIS* ed infine percorrere un altro chilometro a piedi. Un percorso kafkiano che soltanto pianificatori senza alcuna conoscenza del territorio, avrebbero potuto immaginare. Ancora più inimmaginabile, quindi, pensare che possano esserci famiglie delle materne dell'Istituto Comprensivo Uruguay, disponibili a iscrivere i propri figli nel plesso di via Scalo di Settebagni. Stando così le cose è facile profezia ritenere che, nel corso del tempo, gli utenti delle scuole materne dell'agglomerato urbano in cui è ricompreso l'Istituto Comprensivo Uruguay (Casale Nei, Bufalotta, Cinquina), tenderanno ad evitare di iscriversi nel lontano e mal collegato plesso scolastico di via Scalo di Settebagni, privilegiando, stante la libertà di scelta che è concessa loro dalla legge, la frequentazione dell'attuale Istituto Comprensivo Uruguay di via di Settebagni, ovvero, in caso di saturazione dello stesso, la frequentazione di altre scuole medie cittadine posizionate a minor distanza rispetto alla Giovanni Paolo I.

Assenza di collegamento con il mezzo pubblico anche fra l'elementare Simone Renoglio di via Castel Giubileo e la media Ungaretti di Largo Monte S. Giusto. Qui i chilometri di distanza sono 3,2, ma per arrivare da una scuola all'altra bisogna obbligatoriamente prendere il Grande Raccordo Anulare, perché i due quartieri sono divisi dalla ferrovia dell'alta velocità che non consente un rapido collegamento.

A2. Con riferimento all'aggregazione del circolo didattico Angelo Mauri con l'Istituto Comprensivo Via Perazzi e il 3° C.T.P., nel Piano regionale, diversamente da quanto contenuto nel Piano provinciale, si prevede (i) la già esaminata aggregazione nonostante il circolo didattico Angelo Mauri fosse già stato interessato nel 2009 dal dimensionamento scolastico, (ii) lo smembramento dell'attuale Istituto Comprensivo Via Perazzi a danno dell'Istituto Comprensivo Viale Adriatico, al quale sono state assegnate la media Piva (ex Manuzio) e la elementare Angeli della città via Monte Cardoneto, non a metodo Montessori e facente parte dell'originario Istituto Comprensivo Perazzi.

PIANO DI DIMENSIONAMENTO PROVINCIALE		PIANO DI DIMENSIONAMENTO REGIONALE	
SCUOLA	ALUNNI	SCUOLA	ALUNNI
I.C. VIA PERAZZI	921	I.C. VIA PERAZZI	1.525
1) Media Via Perazzi	218	1) Media Via Perazzi	218
2) Elementare Walt Disney Via Perazzi	306	2) Elementare Walt Disney V. Perazzi	306
3) Elementare Cardinal Massaia	170	3) Elementare Cardinal Massaia	170
4) Elementare Angeli della Città	162	4) Elementare via Angelo Mauri	566
5) Media Piva Via Monte Ruggero	65	5) Materna via Foscari	265
I.C. PIAZZA MINUCCIANO	1.464	I.C. VIA SEGGIANO	1.124
1) Elementare via Angelo Mauri	566	1) Elementare J. Piaget via Seggiano	491
2) Materna via Foscari	265	2) Media Majorana Piazza Minucciano	633
3) Media Majorana Piazza Minucciano	633		

I.C. VIALE ADRIATICO	932	I.C. VIALE ADRIATICO	1.007
1) Elementare S. Pertini viale Adriatico	388	1) Elementare S. Pertini viale Adriatico	388
2) Materna viale Adriatico	216	2) Materna viale Adriatico	216
3) Media Pertini	149	3) Media Pertini	149
4) Elementare Via Monte Ruggero	87	4) Elementare Via Monte Ruggero	87
5) Materna via Monte Ruggero	92	5) Materna via Monte Ruggero	92
		6) Media Piva (ex Manunzio)	65
		7) Elementare Angeli della Città	162

Anche laddove riguardata dall'angolo visuale di tale specifico intervento di riassetto, la pianificazione regionale si mostra afflitta da "gratuite" incongruenze logiche. Ed in effetti, il pianificatore regionale dà vita ad un organismo scolastico in buona parte scollegato dalla realtà territoriale: invero, il nuovo istituto comprensivo viene fatto nascere con l'artificiosa imputazione di una presunta continuità didattica e territoriale fra l'attuale Circolo Didattico Angelo Mauri e l'Istituto Comprensivo Via Perazzi. In verità è dimostrabile esattamente il contrario. Nel merito della soluzione deliberata dalla giunta regionale si deve esprimere un netto dissenso in considerazione del fatto che l'aggregazione proposta è in aperto contrasto con il dettato della legge 111/2011 che afferma: *"per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'a.s. 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado sono aggregate in Istituti Comprensivi (...)"*. La proposta della Regione produrrebbe la costituzione di un Istituto Comprensivo senza alcuna continuità tra gli alunni della scuola primaria Angelo Mauri e quelli della scuola media di via Perazzi, come si evince chiaramente dai dati forniti ufficialmente dalla direzione della scuola:

DESTINAZIONE DEGLI ALUNNI IN USCITA DALLA SCUOLA ANGELO MAURI				
Principali scuole medie	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011

Scuola Media Majorana	65	62	60	69
Scuola Media Piazza Filattiera	9	18	5	15
Scuola Media Piva	3	5	2	3
Scuola Media Pintor	3	2	2	3
Scuola Media Viale Adriatico	3	0	0	0
Scuola Media Via Perazzi	0	1	0	0

Dalla tabella ivi riportata emerge in modo chiaro ed inequivocabile la manifesta illogicità ed irrazionalità dell'accorpamento dell'attuale **Circolo Didattico Angelo Mauri con la scuola Media via Perazzi che negli ultimi quattro anni ha avuto soltanto un iscritto proveniente dalla elementare Angelo Mauri.** Inoltre appare chiaro che l'unica possibile aggregazione in grado di garantire la continuità didattica e di ciclo, è proprio quella con la scuola media Majorana mediante la creazione di un Istituto Comprensivo in cui sarebbero presenti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado. Trattasi di incongruenza logica particolarmente grave se si considera che essa cozza con la decisione assunta in tal senso dalla Provincia di Roma, in virtù proprio delle discussioni avute in sede di Osservatorio Provinciale e sulla base dei pareri espressi dal M.I.U.R. e dall'A.S.A.L.

Macroscopica violazione del principio della continuità didattica

Il riassetto voluto dalla regione produce una evidente violazione della continuità didattica, che colpirà gli alunni frequentanti l'attuale circolo didattico Angelo Mauri. La violazione della continuità didattica – che sarebbe stata evitata se il pianificatore regionale, avesse aderito alle scelte contenute nel Piano provinciale – è ancora più grave se si considera che:

- non è giustificabile in alcun modo dall'esigenza di soddisfare un qualche parametro normativo sul dimensionamento, unica evenienza, quest'ultima, in cui è consentito derogare al principio in parola, poiché il nuovo Istituto Comprensivo "Piazza Minucciano", previsto dalla giunta provinciale avrebbe avuto un numero di alunni pari a 1.464;

- essa non rappresenta soltanto un presidio posto a tutela della proficua formazione dell'utente del servizio didattico, ma, nell'ambito dell'ordinamento scolastico, assume a criterio suscettibile di incidere sulla mobilità del personale docente e, segnatamente, sull'assegnazione di essi alle varie strutture scolastiche dislocate sul territorio.

"Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri:

1. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario.

Stralcio nota prot. 6900 dell'1.09.2011 M.I.U.R.

- la filosofia di fondo, dalla quale trae ispirazione l'aggregazione in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è proprio quella di garantire la continuità didattica.

"Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi..."

Art. 19 comma 1 L. 15 luglio 2011 n. 111

- negli obiettivi contenuti nell'Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della Rete Scolastica per l'A.S. 2012-2013: *"organizzare un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica-educativa, realizzare il diritto all'apprendimento, ridurre il disagio degli studenti"*. In questo senso l'Istituto comprensivo Via Perazzi è nato nel piano di riassetto del 2009 e

pertanto è un Istituto di recente costituzione che con 921 alunni attuali, distribuiti su cinque sedi, si avvicina di moltissimo al parametro indicato dalle nuove norme. Inoltre l'Istituto Comprensivo via Perazzi è sede del 3° CTP con un numero di iscritti di circa 600 corsisti adulti, arrivando così ad offrire un servizio ad un totale di 1521 utenti tra bambini, ragazzi, adulti e stranieri. L'ulteriore modifica della sua composizione, come previsto dal deliberato regionale, comporterà un ulteriore spaesamento nell'utenza interna ed esterna all'Istituzione con gravi ripercussioni sulla tenuta stessa del servizio scolastico.

- il documento della conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome 11/126/cr8a/c9 spiega: *“le Regioni si impegnano a proseguire nel percorso di aggregazione delle direzioni didattiche e delle scuole medie, oggi autonome, in Istituti comprensivi, tenendo conto **prioritariamente** che tale accorpamento favorisca la verticalizzazione dei percorsi e la continuità didattica per una maggiore qualità dell'offerta formativa”*. La proposta della delibera della giunta regionale non favorisce, invece, la verticalizzazione dei percorsi e la continuità didattica per una maggiore qualità dell'offerta formativa. Infatti i flussi in ingresso presso l'unica sede di scuola media proverrebbero unicamente dalla scuola primaria di Via Perazzi, 46 che già dalle proiezioni attuali garantisce la formazione di due o al massimo tre classi per ciascun anno. La scuola secondaria di I grado del nuovo Istituto Comprensivo proposto dalla Regione, conterebbe quindi solo 8 classi nell'unica sede di Via Perazzi che corrispondono a meno di tre corsi, con conseguente polverizzazione delle cattedre disciplinari che sarebbero tenute da docenti operanti su Istituzioni scolastiche differenti e pertanto presumibilmente docenti annualmente diversi. Ne' altresì sarebbe ipotizzabile attivare classi di scuola

secondaria superiore di I grado nella sede della Angelo Mauri per la carenza strutturale di aule e spazi.

Si assiste, pertanto, a questo incredibile paradosso: con il Piano regionale si realizza l'aggregazione in istituti comprensivi al fine di garantire la continuità didattica, ma proprio nel realizzare tale aggregazioni la Regione adotta scelte organizzative che si pongono in contrasto con essa, sino al punto di escluderla in radice.

A3. Con riferimento all'aggregazione all'Istituto comprensivo a metodo Montessori di Viale Adriatico con la scuola elementare Angeli della Città e la media ex Piva (entrambe sottratte all'Istituto comprensivo Via Perazzi), nel Piano regionale non si è tenuto in alcun conto delle osservazioni contenute nei verbali dell'osservatorio provinciale, nel quale si metteva in evidenza come i plessi scolastici da aggregare all'esistente Istituto Comprensivo Viale Adriatico non fossero a metodo Montessori, violando in maniera lampante il principio di continuità didattica (cfr. pag. 49-50).

PIANO DI DIMENSIONAMENTO PROVINCIALE		PIANO DI DIMENSIONAMENTO REGIONALE	
SCUOLA	ALUNNI	SCUOLA	ALUNNI
I.C. VIA PERAZZI	921	I.C. VIA PERAZZI	1.525
1) Media Via Perazzi	218	1) Media Via Perazzi	218
2) Elementare Walt Disney Via Perazzi	306	2) Elementare Walt Disney V. Perazzi	306
3) Elementare Cardinal Massaia	170	3) Elementare Cardinal Massaia	170
4) Elementare Angeli della Città	162	4) Elementare via Angelo Mauri	566
5) Media Piva Via Monte Ruggero	65	5) Materna via Foscari	265
I.C. PIAZZA MINUCCIANO	1.464	I.C. VIA SEGGIANO	1.124
1) Elementare via Angelo Mauri	566	1) Elementare J. Piaget via Seggiano	491
2) Materna via Foscari	265	2) Media Majorana Piazza Minucciano	633
3) Media Majorana Piazza Minucciano	633		

I.C. VIALE ADRIATICO	932	I.C. VIALE ADRIATICO	1.007
1) Elementare S. Pertini viale Adriatico	388	1) Elementare S. Pertini viale Adriatico	388
2) Materna viale Adriatico	216	2) Materna viale Adriatico	216
3) Media Pertini	149	3) Media Pertini	149
4) Elementare Via Monte Ruggero	87	4) Elementare Via Monte Ruggero	87
5) Materna via Monte Ruggero	92	5) Materna via Monte Ruggero	92
		6) Media Piva (ex Manunzio)	65
		7) Elementare Angeli della Città	162

In questo senso se appare quanto meno comprensibile, anche se in violazione della continuità didattica, l'accorpamento della scuola media ex Piva, non a metodo Montessori, ma che si trova al secondo piano dello stesso edificio che ospita la succursale della scuola dell'infanzia e della scuola elementare I.C. Adriatico. Appare invece illogica e irrazionale la scelta di accorpare anche la scuola elementare Angeli della Città che non adotta il metodo Montessori e per giunta si trova in un altro quartiere del territorio, diventando la terza scuola elementare presente nel Istituto Comprensivo accorpato.

B) Le illogicità sotto i profili della, altrimenti evitabile, disomogenea aggregazione del numero degli alunni e dell'ingiustificato aggravio di spesa

Accanto alle illogicità proprie dei singoli interventi, profili di illogicità dell'operato regionale sono desumibili dal riassetto della rete scolastica del Comune di Roma e del IV Municipio Roma Montesacro in particolare.

Marcata disomogeneità del dimensionamento sotto il profilo della consistenza numerica degli alunni degli Istituti comprensivi di nuova formazione

La proposta della giunta regionale per quanto concerne gli Istituti comprensivi dei ricorrenti appare essere stata improntata semplicemente ad un calcolo numerico, scevro da qualsiasi indicazione di carattere metodologico, di continuità didattica, dell'offerta formativa e delle peculiari caratteristiche sociali e geografiche. Come si

può bene osservare dagli schemi precedenti, il legislatore regionale ha cercato di mantenere in tutti i casi trattati il limite minimo dei 1.000 alunni per Istituto comprensivo: 1.007 alunni sia per l'I.C. Viale Adriatico che per quello di Via di Settebagni, 1.057 per l'I.C. Via Castel Giubileo, 1.124 per l'I.C. Via Seggiano e 1.525 per l'I.C. Via Perazzi. Questa ricerca spasmodica del superamento matematico “*per sommatoria di iscritti*” della quota dei 1.000 alunni per Istituto ha fatto perdere di vista la necessità, insita nelle linee guida del piano regionale, di salvaguardare quelle Istituzioni scolastiche che per “*acquisire o mantenere l'autonomia devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso fra 500 e 900*” (cfr. **all. 2 al punto 3.1**). Circostanza che non è sfuggita, invece, alla giunta provinciale che nella propria proposta per gli Istituti del IV Municipio Roma Montesacro, ha invece privilegiato i criteri previsti dalle linee guida regionali al punto 3.2 comma 4 (cfr. **all. 2**) nella parte in cui si dice: “*nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:*

- a) *collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi;*
- b) *nel caso di proposte di soppressione di plessi è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento di allievi”;*

Per queste ragioni, infatti, la giunta provinciale nella propria delibera ha mantenuto gli Istituti Comprensivi già esistenti di Via Castel Giubileo (624 alunni), Via Carlo Levi (715 alunni), Via di Settebagni (725 alunni), senza peraltro violare alcuna delle

norme previste, ma semplicemente accertando l'esistenza dei suddetti criteri, formulati peraltro proprio dall'Ente sovraordinato della Regione Lazio.

Per quanto concerne il mantenimento dell'Istituto Comprensivo di Viale Adriatico (932 alunni), la giunta provinciale ha accolto le osservazioni sulla continuità dell'offerta didattica, non consentendo l'accorpamento con scuole non a metodo Montessori. In relazione al mantenimento dell'Istituto Comprensivo Via Perazzi, come si è detto precedentemente, la Provincia di Roma ha scelto di non provvedere ad un nuovo dimensionamento anche a seguito di quello già realizzato nel 2009. Mentre per l'istituzione del nuovo Istituto Comprensivo formato dal Circolo Didattico Angelo Mauri e la scuola media Majorana (1.464 alunni), la scelta è stata motivata proprio dagli odierni e storici flussi di iscrizione attualmente in essere fra le due strutture, confermando quindi la volontà manifesta dei genitori del territorio e la pianificazione dei piani dell'offerta formativa, già oggi fortemente influenzati reciprocamente. Senza, tuttavia, violare alcuna norma, in quanto a differenza dei casi precedenti, l'Istituto comprensivo di nuova formazione si troverebbe ad avere una soglia ben superiore a quella minima dei 1.000 alunni.

4. ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

(migliorare le ragioni della sospensiva e la motivazione soggettiva ad agire)

Sussistono i presupposti previsti per l'emanazione del provvedimento cautelare finalizzato alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Mentre per quanto concerne il *fumus boni juris*, si rinvia alle deduzioni in diritto svolte, per ciò che riguarda il *periculum in mora* si osserva quanto segue.

Dalla persistenza dell'efficacia dei provvedimenti impugnati sono suscettibili di derivare pregiudizi gravi ed irreparabili, tanto per gli alunni delle scuole coinvolte dagli interventi di riassetto, quanto agli stessi Enti locali.

A) Il *periculum in mora* con riferimento alla posizione degli alunni delle scuole coinvolte dagli interventi di riassetto

Com'è noto, sulla base del Piano regionale di dimensionamento, s'innesta la successiva attività organizzativa operata dal M.I.U.R.

In particolare, come già ricordato nel corpo dell'atto, ad esso spetta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.P.R. n. 233/1998, l'adozione dei provvedimenti "conseguenti", tra cui in posizione preminente si pongono quelli relativi alla mobilità del personale docente, in vista della predisposizione degli organici.

"I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive."

Art. 4 comma 1 D.P.R. n. 233/1998

Specifiche prescrizioni in tema di mobilità del personale docente sono dettate dall'art. 462 del D.Lgs n. 297/1994.

*"1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi."*

7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola hanno luogo in sede di contrattazione.”

Art. 462 D.Lgs n. 297/1994

In base a tale norma, il M.I.U.R. ogni anno con specifica Ordinanza – la quale viene adottata anche tenendo conto di quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva dalle Parti Sociali – stabilisce i termini per la presentazione delle domande di trasferimento del personale scolastico.

In ossequio a quanto sopra, il M.I.U.R. ha adottato **l’Ordinanza n. 20 del 5.03.2012 (all. 16)**, con la quale ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013, conformemente a quanto previsto dal C.C.N.I., siglato tra le Parti Sociali in data 29.02.2012.

In particolare all’art. 2 di tale Ordinanza si prevede che il termine ultimo per la presentazione delle “*domande di movimento*” del personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 30.03.2012.

Anche sulla base di tali domande verrà predisposto, dapprima, l’*organico di diritto* e, poi, l’*organico di fatto* del personale scolastico.

Qualora non fosse disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, il rischio del concreto ed inevitabile verificarsi è quello che venga predisposta una pianificazione dell’organico del personale scolastico sulla base di una illegittima pianificazione della rete scolastica; cosa, a quel punto non più riparabile.

A quel punto – considerando i tempi del giudizio che, anche qualora venisse deciso rapidamente, si protrarrebbe per qualche mese (salvo, ovviamente, il ricorso all’istituto della sentenza in forma semplificata) – una pronuncia favorevole nel merito, in assenza di previa sospensiva, rischierebbe di fare – ci sia consentita l’espressione – “*più danno che utile*”: ciò in quanto la declaratoria di illegittimità del

Piano regionale di dimensionamento ed il relativo annullamento in *parte qua*, sortirebbe un pregiudizievole effetto di “*spiazzamento*” sulla pianificazione degli organici, che, a quel punto, si troverebbero ad essere definitivamente formati sulla base di una pianificazione della rete scolastica dichiarata illegittima (ed espunta dall’ordinamento giuridico in virtù della tutela demolitoria accordata dal giudice amministrativo).

E’ evidente che da tutto ciò sono suscettibili di conseguire gravi ricadute sull’erogazione del servizio scolastico, con pregiudizio grave ed irreparabile arrecato al diritto allo studio (il quale – è persino superfluo ricordarlo – costituisce situazione giuridica soggettiva tutelata a tutti i livelli dall’ordinamento giuridico, a cominciare da quello costituzionale).

Trattasi di pericolo di danno del quale è legittimato a duolersi tanto l’Amministrazione provinciale di Roma quanto quella comunale, se non già in ragione delle competenze di ciascuna sulla pianificazione del dimensionamento scolastico (intesa quale attività amministrativa presupposta e concorrente alla più ampia attività consistente nella corretta ed efficiente erogazione del servizio scolastico), quali Enti esponenziali delle relative collettività che rappresentano, e precisamente della collettività degli alunni che, verrebbero a patire, restandone incisa, le conseguenze pregiudizievoli sopra ricordate. D’altro canto, un “*effetto di spiazzamento*” analogo a quello riferito alla predisposizione degli organici è suscettibile di prodursi sul flusso delle iscrizioni degli alunni.

Tenga presente il Tribunale che molti alunni si sono iscritti prima o in concomitanza (e quindi senza avere conoscenza) della pubblicazione (avvenuta in data 14.02.2012)

della D.G.R. 42/2012 e delle profonde modifiche alla rete scolastica del Comune di Roma da essa apportate.

È verosimile ritenere che proprio le modifiche di cui sopra, in assenza di sospensiva, producano, a brevissimo termine, una “*riallocazione*” delle iscrizioni degli alunni, i quali allo scopo potranno avvalersi dello strumento del *trasferimento dell’iscrizione*, previa presentazione della relativa domanda ed acquisizione del nulla-osta da parte del Dirigente Scolastico destinatario dell’iscrizione originaria.

Per tutte le ragioni esposte, gli avv.ti Carlo Corbucci e Giovanni Destito

RICORRONO

All’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.ma Collegio adito, ogni contraria, istanza deduzione ed eccezione disattesa annullare i provvedimenti impugnati, previa sospensione cautelare della loro efficacia”.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che l’importo del contributo unificato è pari a €600,00.

Dichiara, altresì, che il proprio codice fiscale è CRBCRL49P22C745D e che le comunicazioni presso di esso potranno essere effettuate al numero di fax, 0637515243 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata

Roma, lì 10.04.2012

Avv. Carlo Corbucci

.....**Avv. Anna Barone**

Avv. Giovanni Destito

SI NOTIFICHI IL PRESENTE ATTO:

- 1) REGIONE LAZIO (c.f. 80143490581) in persona del Presidente della Regione pro tempore, in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma**
- 2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma P.zza Kennedy n. 20 – 00144, elettivamente domiciliato ex lege presso Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma**
- 3) COMUNE DI ROMA (c.f. 02438750586) in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Avvocatura Comunale, Via Tempio di Giove – Roma**
- 4) PROVINCIA DI FROSINONE (c.f. 01633570609) in qualità di PARTE CONTROINTERESSATA, in**

**persona del Presidente pro tempore, con sede in P.zza
A. Gramsci n. 13 – 03100 Frosinone.**